Causa C-109/90

NV Giant contro Comune di Overijse

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Brabant)

« Interpretazione dell'art. 33 della sesta direttiva IVA »

Relazione d'udienza	1386
Conclusioni dell'avvocato generale F. G. Jacobs presentate il 7 febbraio 1991	1390
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 marzo 1991	1394

Massime della sentenza

Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Riscossione di altre imposte nazionali non aventi natura di imposta sulla cifra d'affari — Ammissibilità — Nozione di « imposta sulla cifra d'affari » — Portata — Imposta speciale sugli spettacoli e sugli intrattenimenti — Esclusione (Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 33)

Risulta dall'art. 33 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari che gli Stati membri possono istituire imposte indirette, purché non abbiano natura di imposta sulla cifra d'affari. Per valutare se una data imposta abbia tale natura, si deve in particolare accertare se essa abbia l'effetto di compro-

mettere il funzionamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpendo le operazioni commerciali in modo analogo a quello che caratterizza l'imposta sul valore aggiunto.

L'imposta speciale sugli spettacoli e sugli intrattenimenti istituita dal regolamento tributario di un comune, secondo il quale chiunque organizzi abitualmente o occasionalmente, nel territorio del comune, spettacoli o intrattenimenti pubblici per i quali faccia pagare un prezzo d'ingresso è debitore di un'imposta sull'ammontare lordo di tutti i proventi, non ha le caratteristiche di un'imposta sulla cifra d'affari ai sensi del suddetto articolo se risulta che essa:

- applicandosi solo ad una categoria limitata di beni e di servizi, non costituisce un'imposta generale;
- non viene riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione giacché colpisce annualmente l'insieme degli introiti realizzati dalle imprese ad essa soggette;
- non si basa sul valore aggiunto nella fase di ciascuna operazione, bensì sull'ammontare lordo di tutti gli introiti e, di conseguenza, è impossibile stabilire con precisione quale quota dell'imposta riscossa su ciascuna vendita o prestazione di servizi può considerarsi essere stata ripercossa sul consumatore.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nel la causa C-109/90*

I — Antefatti e contesto giuridico

1. La sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, in prosieguo: la « sesta direttiva IVA »), prevede, all'art. 33, che,

« fatte salve le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d'affari ».

2. Il 2 marzo 1983, il comune di Overijse ha adottato un regolamento tributario secondo il quale chiunque abitualmente o occasionalmente organizzi spettacoli o intrattenimenti pubblici nel territorio del comune e chiunque faccia pagare a tale titolo agli spettatori o ai partecipanti un prezzo d'ingresso è debitore di un'imposta speciale sull'ammontare lordo di tutti i proventi (art. 2

^{*} Lingua processuale: l'olandese.